

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO  
SEDE DI ROMA**

**RICORSO ex art. 15 c.p.a.  
per la riassunzione del ricorso proposto innanzi al TAR Lombardia – Milano  
R.G. N. 00925/2022**

Della **dott.ssa Ludovica Paterniti**, nata a Catania il 26/12/1990, residente in Viagrande (CT) alla via Mario Rapisardi, 2, Codice Fiscale PTR LVC 90T66 C351T, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura rilasciata su foglio separato materialmente congiunto al presente atto, dall'**avv. Pietro Paterniti La Via**, nato a Catania il 06/10/1948, Codice Fiscale: PTR PTR 48R06 C351A, Partita IVA 00459010872 – TEL. 095.504180 – FAX 095.504184 – PEC:[pietro.paternitilavia@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:pietro.paternitilavia@pec.ordineavvocaticatania.it)), e dall'**avv. Roberto Invernizzi**, Codice Fiscale: NVR RRT 66M17 E507C, PEC: [roberto.invernizzi@lecco.pecavvocati.it](mailto:roberto.invernizzi@lecco.pecavvocati.it), con elezione di domicilio digitale presso i su indicati indirizzi di posta elettronica certificata dei costituiti procuratori

**CONTRO**

- **Il Ministero dell'Istruzione, C.F. 80185250588**, in persona del sig. Ministro in carica e/o del legale rappresentante in carica;

- **La Commissione esaminatrice del concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente, classe di concorso A012 - discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado, per la Regione Lombardia, bandito cui D.D. 21/04/2020 n. 499**, in persona del legale rappresentante in carica;

- **L'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**, in persona del legale rappresentante in carica,

**PER L'ANNULLAMENTO**

della valutazione della prova scritta sostenuta dalla ricorrente Ludovica Paterniti in data 28/03/2022 del concorso ordinario per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente per la Lombardia, classe di concorso A012 - discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado, bandito con D.D. 21/04/2020 n. 499 e per la conseguente mancata ammissione alla prova orale.

Per quanto di ragione del provvedimento di approvazione dei quesiti a risposta multipla per la classe di concorso A012 - Lombardia relativamente al quesito n. 17 e al quesito n. 40 .

Del provvedimento di ammissione alle prove orali nella parte in cui non comprende la ricorrente.

Di ogni ulteriore atto antecedente e/o successivo allo stato non conosciuto dalla ricorrente, agli stessi comunque connesso e/o consequenziale.

Per il riconoscimento del diritto della ricorrente ad avere attribuiti per la prova scritta 72 punti e del suo diritto all'ammissione alla prova orale.

## **FATTI**

**I.** Premesso il ricorso proposto dalla dott.ssa Ludovica Paterniti innanzi al Tribunale Regionale della Lombardia – Milano con atto notificato il 24/05/2022 **iscritto al N. 00925/2022** del registro ricorsi del TAR Lombardia, Terza Sezione di Milano con domanda cautelare che di seguito si trascrive.

## **TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LOMBARDIA**

### **RICORSO**

Della **dott.ssa Ludovica Paterniti**, nata a Catania il 26/12/1990, residente in Viagrande (CT) alla via Mario Rapisardi, 2, Codice Fiscale PTR LVC 90T66 C351T, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura rilasciata su foglio separato materialmente congiunto al presente atto, dall'**avv. Pietro Paterniti La Via**, nato a Catania il

06/10/1948, Codice Fiscale: PTR PTR 48R06 C351A, Partita IVA 00459010872 – TEL. 095.504180 – FAX 095.504184 – **PEC:pietro.paternitilavia@pec.ordineavvocat Catania.it**), e dall'avv. **Roberto Invernizzi**, Codice Fiscale: NVR RRT 66M17 E507C, **PEC: roberto.invernizzi@lecco.pecavvocati.it**, con elezione di domicilio fisico presso lo studio di quest'ultimo in Milano alla via Vincenzo Monti, 41 e domicilio digitale presso i su indicati indirizzi di posta elettronica certificata dei costituiti procuratori

### **CONTRO**

- **Il Ministero dell'Istruzione, C.F. 80185250588**, in persona del sig. Ministro in carica e/o del legale rappresentante in carica;

- **La Commissione esaminatrice del concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente, classe di concorso A012 - discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado, per la Regione Lombardia, bandito cui D.D. 21/04/2020 n. 499**, in persona del legale rappresentante in carica;

- **L'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**, in persona del legale rappresentante in carica,

### **PER L'ANNULLAMENTO**

della valutazione della prova scritta sostenuta dalla ricorrente Ludovica Paterniti in data 28/03/2022 del concorso ordinario per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente per la Lombardia, classe di concorso A012 - discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado, bandito con D.D. 21/04/2020 n. 499 e per la conseguente mancata ammissione alla prova orale.

Per quanto di ragione del provvedimento di approvazione dei quesiti a risposta multipla per la classe di concorso A012 - Lombardia relativamente al quesito n. 17 e al quesito n. 40 .

Del provvedimento di ammissione alle prove orali nella parte in cui non comprende la ricorrente.

Di ogni ulteriore atto antecedente e/o successivo allo stato non conosciuto dalla ricorrente, agli stessi comunque connesso e/o consequenziale.

Per il riconoscimento del diritto della ricorrente ad avere attribuiti per la prova scritta 72 punti e del suo diritto all'ammissione alla prova orale.

### **FATTI**

I. Il Ministero dell'Istruzione con Decreto del Capo di Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione n. 499 del 21/04/2020 (d'ora innanzi D.D. n. 499/2020), successivamente modificato e integrato dal Decreto Dipartimentale 5/01/2022 n. 23 (d'ora innanzi D.D. n. 23/2022) ha bandito, su base regionale, un concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno per la copertura di complessivi 25.000 posti della scuola secondaria di primo e secondo grado (**doc. 1 e 2**).

La ricorrente, dott.ssa Ludovica Paterniti ha partecipato al concorso per la Regione Lombardia per l'insegnamento di DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO – CLASSE DI CONCORSO A012.

Il bando, come modificato dall'art. 3 del D.D. n. 23/2022, prevede l'espletamento di una prova scritta *computer-based* consistente nella somministrazione di 50 quesiti a risposta multipla ripartiti nel seguente modo:

**a)** 40 per ciascuna classe di concorso, volti all'accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso;

**b)** 5 a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue;

c) 5 a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell'apprendimento.

Al comma 4 dello stesso articolo è precisato che ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta, e al comma 5 dispone che la prova è valutata al massimo 100 punti (due per la risposta esatta a ciascun quesito) ed è superata da coloro che conseguono un punteggio minimo di 70 punti. Al comma 8 è precisato che i candidati che, ai sensi del precedente comma 5 hanno superato la prova scritta, sono ammessi a sostenere la prova orale.

All'art. 14 del D.D. n. 499/2020 è disposto che il superamento di tutte le prove concorsuali costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso ai sensi dell'art. 5, comma 4 ter del D.Lgs. n. 59/2017.

II. La ricorrente, dott.ssa Ludovica Paterniti ha fatto domanda per la Regione Lombardia di ammissione al concorso per Discipline Letterarie negli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado e in data 28/03/2022 ha sostenuto la prova scritta consistente, come detto, nella somministrazione di 50 quesiti a risposta multipla consistenti in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una esatta.

In data 8 aprile 2022 è stato pubblicato sul sito *Polis-istanze on line-Miur* l'esito delle prove scritte con possibilità di estrarre copia dell'elaborato on line oggetto di correzione contenente i 50 quesiti a risposta multipla nei quali è indicata con un asterisco la risposta esatta e con una x la risposta data dal candidato con in calce a ciascun quesito il punteggio riportato (punti 2,00 per la risposta esatta, punti 0 per la risposta sbagliata).

La ricorrente come risulta dalla copia del proprio elaborato corretto (**doc. 3**) ha riportato nella prova il punteggio totale di 68,00, e, quindi, non avendo raggiunto la soglia minima di 70 punti prevista dal bando non è stata

ammessa alla prova orale.

In particolare alla ricorrente, secondo quanto risulta dal suo elaborato, sono stati attribuiti zero punti per le risposte date nei quesiti n. 17 e n. 40. Entrambi tali quesiti, come si vedrà meglio nel prosieguo, non risultano però formulati in modo corretto perché non prevedono una sola risposta univocamente esatta e, comunque, perché, sia pure in difetto di certezza ed univocità della soluzione, la risposta fornita dalla candidata risulta la più adeguata a differenza di quella univocamente indicata come esatta dalla commissione.

Si segnala infine in punto di fatto che è ancora in corso la procedura concorsuale e non è stata ancora approvata la graduatoria finale, che si fa riserva di impugnare.

L'erronea formulazione dei quesiti in questione e delle soluzioni indicate come esclusivamente esatte con la conseguente attribuzione del punteggio e la non ammissione alla prova orale sono illegittime e gravemente lesive degli interessi e delle prerogative della ricorrente che ne chiede, pertanto, l'annullamento per le seguenti ragioni di

## **DIRITTO**

**I. VIOLAZIONE DELL'ART. 3, COMMA 4 DEL D.D. N. 023 DEL 05/01/2022 CONTENENTE DISPOSIZIONI MODIFICATIVE AL BANDO DI CONCORSO APPROVATO CON D.D. 21/04/2020, N. 499. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. N. 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA, ISTRUTTORIA INSUFFICIENTE E PERPLESSA. TRAVISAMENTO DI FATTI, DIFETTO DI MOTIVAZIONE.**

**I.1** La scelta di affidare il reclutamento dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado ad una prova scritta consistente nella somministrazione di quesiti a risposta multipla – già fortemente criticabile sul

piano del buon andamento e dell'efficienza dell'attività amministrativa – presuppone quanto meno che i quesiti a risposta multipla, come correttamente disposto dal bando (art. 3, c.4 del D.D. n. 23/2022, **doc. 2**), debbano contenere una sola domanda inequivocabilmente esatta, formulata in modo chiaro e univoco.

Sul punto la giurisprudenza anche di questo TAR è consolidata nell'affermare che se è rimessa al merito dell'Amministrazione la scelta dei quesiti *“non può ritenersi sottratta al sindacato giurisdizionale la valutazione circa la chiarezza della domanda e l'univocità della risposta ritenuta corretta dall'Amministrazione posto che ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 93 Cost.”* (TAR Lombardia, II Milano, 04/09/2018, n. 2043). In senso conforme tra le tante cfr. **Cons. Stato, V, 17/06/2015, n. 3060; VI, 13/09/2012, n. 4862; TAR Lazio, Roma 11048/2021; n. 11820/2021.**

**I.2** Nel gruppo dei cinquanta quesiti sottoposti alla ricorrente (**doc.3**) nelle domande a risposta multipla n. 17 e n. 40 le quattro risposte indicate nel questionario predisposto dal Ministero non presentano il carattere di certezza e univocità della soluzione.

Inoltre le risposte date dalla ricorrente in entrambi i quesiti e giudicate errate sono, comunque, quelle che più si avvicinano all'esattezza, come motivatamente chiarito nei documentati *“pareri pro veritate”* rilasciati dalla Prof.ssa Ing. Daniela Giordano, professore ordinario di Sistemi di Elaborazione delle Informazioni presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica dell'Università degli Studi di Catania, per la domanda n. 17 (**doc. 4**) e del prof. Alessandro Corbino, già ordinario dal 1980 di diritto Romano nelle Università e da ultimo in quella di Catania, per il quesito n. 40 (**doc. 5**).

**I.3** In particolare relativamente alla domanda n. 17 si deduce ed eccepisce quanto segue.

Il quesito per il quale alla ricorrente è stato attribuito il punteggio di 0,00 è stato così formulato.

A012 –LOMBARDIA  
C.F.:PTRLVC90T66C351T

**DOMANDA 17**

Nei vari software per la LIM o per gli schermi touch la funzione “gomma” a cosa serve?

*a	A cancellare le annotazioni che si trovano sul livello superiore	
b	A cancellare ogni elemento della schermata	X
c	Ad inserire una figura geometrica nel livello superiore	
d	A cancellare le caselle di testo	

**Punteggio: 0,00**

E’ stata indicata dall’Amministrazione come esatta con un asterisco la risposta a) ed erronea la risposta b) fornita dalla ricorrente contrassegnata con una x.

Il quesito riguarda la “*funzione gomma*” nei software per la LIM (Lavagna Interattiva Multimediale) o per gli schermi “touch”.

E’ stato chiesto un parere *pro veritate* alla prof.ssa Giordano sui seguenti quesiti:

- 1) Se la domanda così come formulata nel test presenti il carattere di certezza e univocità della soluzione.
- 2) Se quella indicata come esatta, fra le quattro opzioni disponibili per la scelta, sia l’unica risposta univocamente esatta.

La prof.ssa Giordano, da una attenta disamina dei principali e differenti software utilizzabili con la LIM (ne ha esaminati ben



cinque), ha tratto le seguenti motivate e documentate conclusioni, supportate da una ricca letteratura italiana e straniera.

***“Conclusioni in merito al quesito n.1***

*La domanda n. 17 presenta delle potenziali problematicità in quanto la funzione gomma per la gestione delle lavagne interattive può essere implementata con modalità e comportamenti differenti e non scontati, non sempre presenti in tutti i software.*

*Tuttavia, si ritiene che essa presenti il “carattere di certezza e univocità della soluzione” in quanto è possibile trovare una formulazione della risposta che comprende la variabilità delle casistiche esaminate. Tale formulazione della risposta potrebbe essere: **“A cancellare le annotazioni a mano libera”***

*Purtroppo, questa risposta (o una sua formulazione equivalente) **non è contemplata fra le risposte dalle quali era possibile scegliere.***

***Conclusioni In merito al quesito n.2***

*Quella indicata come esatta, ovvero la risposta contrassegnata dalla lettera a) e così formulata:*

*“a cancellare le annotazioni del livello superiore”*

*NON è l'unica risposta univocamente esatta.*

*La risposta a) presenta infatti diversi elementi fuorvianti:*

- fa riferimento al concetto di annotazione che risulta equivoco, in quanto il comportamento della gomma sull'annotazione dipende dallo strumento con il quale l'annotazione è stata creata.*
- Fa riferimento al concetto di livello, che risulta fuorviante in quanto induce a pensare a software di grafica vettoriale complessi quale il Photoshop, o Sketchbook, certamente non normalmente utilizzati con una LIM o un touch screen.*
- Anche se non si interpretasse il livello in maniera strettamente tecnica (come inteso nei software di grafica professionale), ma come posizione relativa degli elementi che vengono creati sullo schermo, il*

*comportamento descritto dalla risposta a) non è esatto, in quanto è stato dimostrato che in alcuni casi è possibile cancellare le annotazioni del livello sottostante, in alcuni casi è possibile cancellare contemporaneamente tutte le annotazioni, e in alcuni casi non è possibile cancellare un'annotazione posta al livello superiore.*

*Si conclude infine osservando che l'infelice formulazione della risposta a), può verosimilmente fare propendere un candidato verso un'interpretazione della risposta b) secondo la quale la frase "A cancellare ogni elemento dello schermo" potrebbe riferirsi solo agli elementi grafici (creati con gli strumenti per scrivere o disegnare a mano libera) e quindi a considerarla come corretta. Del resto, non si comprende cosa un candidato avrebbe dovuto o potuto rispondere, in mancanza fra le opzioni di una risposta certa e univocamente corretta. La situazione analizzata per la domanda 17 è un palese caso in cui sia la formulazione della domanda di test che la definizione delle relative opzioni di risposta non rispettano i criteri di buona progettazione dei test".*

Deve ritenersi quindi che la domanda presenta il carattere di certezza e univocità della soluzione, ma richiede una formulazione della risposta che comprenda tutte le variabilità delle casistiche esaminate, conseguenti ai differenti software esistenti sul mercato, utilizzabili per le LIM.

L'unica risposta esatta sarebbe stata "A cancellare le annotazioni a mano libera" che, però, non figura tra quelle indicate nel quesito.

La risposta indicata come esatta dal Ministero non lo è come non lo sono nessuna delle altre tre risposte.

Inoltre **"l'infelice formulazione della risposta a)** (ritenuta quella esatta dal Ministero), può verosimilmente fare propendere un candidato verso una interpretazione della risposta b) (quella fornita dalla ricorrente) secondo la quale la frase "A cancellare ogni elemento dello schermo" potrebbe riferirsi

solo agli elementi grafici (creati con gli strumenti per strumenti per scrivere o disegnare a mano libera) e quindi a considerarla come corretta”.

**Tra le risposte indicate nel quesito, quindi, quella che più si avvicina all'esattezza è la seconda contrassegnata nel quesito con la lettera b), scelta dalla ricorrente.**

La domanda n. 17 costituisce, in conclusione “*palese caso in cui sia la formulazione della domanda dei test che la definizione della relativa opzione di risposta non rispettano i criteri di buona progettazione dei test*”.

Relativamente alla domanda 17 sono quindi configurabili tutti i vizi di legittimità indicati in rubrica.

**I.4 La domanda 40** è stata così formulata:

A012 –LOMBARDIA  
C.F.:PTRLVC90T66C351T

#### **DOMANDA 40**

Qual era la funzione dei questori nell'antica Repubblica romana?

a	I questori erano due e comandavano l'esercito	
b	I questori erano quattro e si occupavano dei lavori pubblici, come la costruzione di strade, ponti e acquedotti, e la manutenzione degli edifici pubblici	
c	I questori erano due e amministravano la giustizia	X
*d	I questori erano otto e amministravano il denaro pubblico	

**Punteggio: 0,00**

La ricorrente ha indicato come risposta esatta quella contrassegnata con la lettera c) e il Ministero quella con la lettera d).

Come chiarito con rigore scientifico e con ricchi richiami bibliografici dal Prof. Alessandro Corbino, già ordinario di diritto romano nelle Università dal 1980, nel suo parere pro veritate (**doc. 5**), anche la formulazione di tale quesito è equivoca e non induttiva di un'unica soluzione. Nessuna delle risposte alternative indicate è corretta per le molteplici ragioni esposte

nell'autorevole parere; ragioni di *“ordine generale (valevoli cioè per l'intero ventaglio delle domande formulate) e di ordine specifico (valevoli cioè per ciascuna delle quattro articolazioni fissate”*.

L'espressione *“antica Repubblica romana”* – che secondo il consolidato orientamento dottrinario si riferisce all'esperienza costituzionale di Roma compresa tra il 509 a.C. (fine del *Regnum*) e il 23 a.C. (avvio del regime augusteo) è una indicazione di non immediata e univoca determinazione.

*“Quale quella da considerare? Quella che dal 509 si esaurisce con il ripristino dell'ordinamento consolare dopo il decemvirato del 451/450) Quella che si esaurisce invece con le leggi Licinia-Sextie del 367 a.C.?- Quella che si esaurisce (ultimi decenni del III sec. a.C.) con la fine della seconda guerra punica e la costituzione delle prime provinciae?”*

A ciò va aggiunto, secondo l'approfondito parere, che se anche con l'espressione antica Repubblica romana, si volesse fare riferimento alla Repubblica romana del mondo antico, e non alle identiche denominazioni che si riferiscono alle espressioni moderne di *“Repubblica romana”* di età napoleonica e risorgimentale, la formulazione del quesito resta sempre equivoca poiché, nel tempo della repubblica, convenzionalmente compreso tra il 509 e il 23 a.C. della durata di circa cinque secoli, i questori non ebbero una costante connotazione costituzionale, né uniformità di attribuzioni e competenze e il loro numero nel tempo variò da due a trenta.

Nessuna delle quattro risposte indicate nel quesito è poi corretta, come puntualmente chiarito nella seconda parte del parere e, segnatamente, non lo è quella contrassegnata con la lettera d) indicata dal Ministero come esatta.

La risposta che più si approssima all'esattezza – *se la parola “antica” fosse interpretata come limitativa di un arco temporale interno alla*

*“repubblica”* – è la terza del quesito, contrassegnata con la lettera c), *“I questori erano due e amministravano la giustizia”*, che è la risposta indicata come esatta dalla ricorrente.

A tale riguardo, per mera completezza di difesa, a quanto già affermato nella parte finale del parere del Prof. Corbino e ai suoi ricchi richiami bibliografici, si allegano per una più agevole e sintetica documentazione:

- estratto del **Dizionario della lingua latina – Castiglioni – Scevola – Mariotti** alla voce *quaestor – oris*, ove si afferma che i questori in origine erano due, come nella risposta della candidata, e dal 421 a.C., dopo un secolo circa, quattro (**doc. 6**).

- estratto dell' **Enciclopedia on line Treccani**, voce *questore* in cui è affermato che con l'introduzione del Consolato nel 5° sec. a.C., *“ciascuno dei due consoli ebbe come ausiliare un questore”* e, quindi, che nel periodo più antico della Repubblica romana i questori erano due, e solo nel 424 a.C. divennero 4, 8 solo nel 267 a.C., 20 a seguito della lex Cornelia di Silla per essere successivamente ulteriormente incrementati nel numero da Cesare (45 a.C.).

Anche la formulazione, somministrazione e valutazione con relativa assegnazione del punteggio della Domanda 40 non si sottraggono alle censure di illegittimità dedotte in rubrica. Anche in questo caso, infatti, il quesito a risposta multipla non prevede con certezza, come avrebbe dovuto, una risposta univocamente esatta, il che non consente una valutazione dei candidati nel rispetto del principio della *par condicio* richiesto dall'art. 97 della Cost. e degli altri principi che regolano l'attività amministrativa positivizzati dalla L. n. 241/1990 (**Cost. Cons. Stato, n. 3060/2015, cit.**).

**I.5** I pareri esaminati nei precedenti paragrafi, redatti con rigore scientifico e supportati da puntuali riscontri e da ricca bibliografia, hanno

accertato profonde ambiguità ed incertezze nella formulazione dei quesiti a risposta multipla, tali da non potersi prevedere con certezza una sola risposta univocamente esatta, né tanto meno quella indicata come corretta dal Ministero. Ciò comporta, come conformemente affermato dalla giurisprudenza citata, violazione del principio della *par condicio* a favore di quei candidati che non hanno avuto assegnati i quesiti ambigui e mal formulati, con la ulteriore conseguenza che *“non può che considerarsi corretta la risposta fornita dal candidato che sia conforme all’impostazione della domanda”* (TAR Lazio, 11820/2021, cit.)

*“Perché le domande somministrate possano ritenersi rispondenti al principio generale di ragionevolezza dell’azione amministrativa occorre che le medesime, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessa attività di selezione, siano formulate in modo tale da non pregiudicare l’efficienza intrinseca del risultato e la par condicio dei candidati ..... con conseguente impossibilità di considerare la risposta fornita dal ricorrente errata ai fini della valutazione delle sue competenze”* (TAR Lazio – Roma, n. 11048/2021, cit. in senso conforme Cons. Stato, III, 04/02/2019, n. 842).

La dott.ssa Ludovica Paterniti ha, quindi, diritto all’attribuzione di altri quattro punti, due per ciascuno dei due quesiti in questione, con i quali raggiungerebbe il punteggio complessivo di 72 punti su cento (68+4), che le da diritto ad essere ammessa a sostenere la prova orale.

Gradatamente si osserva che qualora non si volessero valutare come esatte le risposte date ai due quesiti in questione, ai quali peraltro la ricorrente ha dato le risposte che più si approssimano a quelle esatte, dovrà ritenersi che gli stessi, per l’illegittimità della loro formulazione, non possano essere ammessi alla correzione e valutazione, con la conseguenza che la valutazione dell’elaborato va fatta con esclusivo riferimento ai rimanenti 48

quesiti, con la conseguenza che il punteggio massimo raggiungibile sarebbe di 96 punti e non di 100 con l'ulteriore conseguenza che la soglia per l'ammissione alle prove orali, pari al 70% dei quesiti validi, si attesterebbe a 67,2 punti. La ricorrente nei 48 quesiti validi ha riportato il punteggio complessivo di 68 punti e, quindi, anche sotto tale profilo ha maturato il diritto a sostenere le prove orali.

#### **DOMANDA CAUTELARE**

Il ricorso, sorretto da autorevoli pareri *pro veritate* e da una ormai consolidata giurisprudenza, è fondato e va accolto.

Nelle more inevitabilmente lunghe del giudizio, per scongiurare ulteriori danni sicuramente gravi e irreparabili, si chiede l'adozione delle più opportune misure cautelari volte a consentire alla ricorrente di sostenere le prove orali, ancora in corso, ammettendola alle stesse, con riserva all'esito del giudizio.

#### **ISTANZA EX ART. 41, C. 4 C.P.A.**

Ove ritenuto necessario e opportuno, benché dai provvedimenti impugnati non sono individuabili controinteressati, si chiede autorizzazione alla notifica del ricorso per pubblici proclami a sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a..

#### **P.Q.M.**

e con espressa riserva di impugnare la graduatoria finale del concorso ancora in itinere e di eventuali motivi aggiunti, si chiede che disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa

#### **PIACCIA ALL'ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO**

accogliere, previa adozione delle più opportune misure cautelari, il presente ricorso e per l'effetto annullare i provvedimenti impugnati e ritenere e dichiarare che la dott.ssa Ludovica Paterniti ha diritto all'attribuzione di 72 punti alla propria prova scritta e, comunque, a partecipare alla prova orale del

concorso ordinario per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente per la Lombardia, classe A012 – discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado, bandito dal Ministero dell'Istruzione con Decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione n. 499 del 21/04/2020, come integrato dal successivo D.D. 05/01/2022, n. 23.

Spese e compensi.

Salvo ogni altro diritto.

Ai sensi del T.U. spese di giudizio il contributo unificato è pari ad € 325,00.

Catania, lì 24/05/2022

Avv. Pietro Paterniti La Via

**II.** Ritenuto che il TAR Lombardia Terza Sezione di Milano con Ordinanza collegiale n. 001384/2022, pubblicata il 16/06/2022 ha dichiarato la propria incompetenza territoriale a favore del TAR del Lazio, sede di Roma precisando che innanzi a detto TAR il processo potrà essere riassunto a i sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 comma 4 c.p.a. .

\* \* \*

Quanto sopra premesso e ritenuto la dott.ssa Ludovica Paterniti, come sopra rappresentata e difesa, con il presente atto

**RIASSUME INNANZI AL TAR LAZIO SEDE DI ROMA**

il giudizio di cui sopra proposto con ricorso notificato il 24/05/2022 innanzi al TAR Lombardia – Milano R.G. N. 00925/2022 giusta citata ordinanza collegiale del TAR Lombardia n. 1384/2022, reiterando in questa sede la già formulata espressa riserva di impugnare la graduatoria finale del concorso ancora in itinere.



Per l'effetto chiede che, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa

**PIACCIA ALL'ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL LAZIO**

**SEDE DI ROMA**

accogliere il ricorso introduttivo del presente giudizio proposto innanzi al TAR Lombardia con atto notificato il 24/05/2022, con annullamento, previa adozione delle più opportune misure cautelari, dei provvedimenti impugnati.

Ai sensi dell'art. 15, comma 8 del c.p.a., ripropone la

**DOMANDA CAUTELARE**

già formulata nel ricorso introduttivo del presente giudizio chiedendo che, nelle more inevitabilmente lunghe del processo, per scongiurare ulteriori danni sicuramente gravi ed irreparabili, il TAR Lazio voglia adottare le più opportune misure cautelari volte a consentire alla ricorrente di sostenere le prove orali ancora in corso, ammettendola alle stesse con riserva all'esito del giudizio.

\* \* \*

Ripropono altresì

**ISTANZA EX ART. 41, C. 4 C.P.A.**

chiedendo che - ove ritenuto necessario e opportuno, benché dai provvedimenti impugnati non sono individuabili controinteressati – venga concessa autorizzazione alla notifica del ricorso per pubblici proclami ai sensi dell'art. 41 comma 4 c.p.a..

Spese e compensi

Salvo ogni altro diritto.

Il contributo unificato pari ad euro 325,00 è stato già regolarmente versato come da quietanza di versamento del 09/06/2022 già prodotta al TAR Lombardia – Milano.

Si producono:

- 1) Ricorso al TAR Lombardia notificato il 24/05/2022 completo di

procura e relate di notifica

- 2) D.D. Ministero dell'Istruzione n. 499 del 21/04/2020
- 3) D.D. Ministero dell'Istruzione n. 23 del 05/01/2022
- 4) Elaborato prova scritta concorso A012 discipline letterarie Reg. Lombardia
- 5) Parere pro veritate prof.ssa D. Giordano del 18/05/2022
- 6) Parere pro veritate del prof. A. Corbino
- 7) Estratto dizionario lingua latina voce quaestor
- 8) Estratto enciclopedia Treccani voce questore
- 9) Ordinanza del TAR Lombardia, Terza Sezione di Milano n. 01384/2022 del 16/06/2022
- 10) Quietanza di pagamento del contributo unificato.

Catania, li 20/06/2022

Avv. Pietro Paterniti La Via